Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 272

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Sabato, 26 novembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1949, n. 831.
**Autorizzazione di una prima spesa di L. 1.000.000.000 occorrente per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate.** Pag. 3258

LEGGE 9 novembre 1949, n. 832.
**Modificazioni al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato** . Pag. 3258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1949, n. 833.
**Modificazioni alla misura delle indennità da erogarsi sul Fondo di previdenza per il personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane.** Pag. 3258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949, n. 834.
**Cambiamento della denominazione del comune di Deiva (La Spezia) in quella di « Deiva Marina ».** Pag. 3259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1949, n. 835.
**Cambiamento della denominazione del comune di Camino di Codroipo (Udine) in quella di « Camino al Tagliamento ».** Pag. 3259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949.
**Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato dei Mas 433 e 434.** . . . . Pag. 3259

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1949.
**Importazione temporanea di tronchi e radiche di legni per la fabbricazione di impiallacciature** . . . Pag. 3260

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1949.
**Importazione temporanea di cellulosa nobile e di linters di cotone, greggi o candeggiati, per la produzione di acetato di cellulosa** . . . . . . . . Pag. 3260

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:** Concessione di exequatur. Pag. 3260

**Ministero della pubblica istruzione:** Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . . Pag. 3260

**Ministero dell'interno:**
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949. Pag. 3261
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fosdinovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 . Pag. 3261
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949. Pag. 3261
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 . . . . . Pag. 3261

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Costituzione del Consorzio di bonifica « Est Tagliamento », con sede in Udine. . . . . . . Pag. 3261

**Ministero di grazia e giustizia:** Errata-corrige . Pag. 3261

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa commerciale del Centro nazionale famiglie partigiani caduti, con sede in Milano, e nomina del commissario. . . . . . . . Pag. 3261

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli. Pag. 3261

**Banca d'Italia:** Situazione al 31 ottobre 1949 . Pag. 3262

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero di grazia e giustizia:** Concorso per esame a cinquecento posti di notaio . Pag. 3263

**Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato:** Diario delle prove scritte del concorso per tre posti di allievo tecnico nelle Coltivazioni tabacchi. Pag. 3264

**Prefettura di Varese:** Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese . . Pag. 3264

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 272 DEL 26 NOVEMBRE 1949:

**Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana.** — Agosto settembre 1949 (Fascicolo 8-9).

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1949, n. 831.

**Autorizzazione di una prima spesa di L. 1.000.000.000 occorrente per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i lavori, le forniture e le prestazioni da eseguirsi in applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonchè in applicazione dell'art. 2 (*b*) del Protocollo delle Quattro Potenze, firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, è autorizzata una prima spesa di lire 600 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

E' altresì autorizzata una prima spesa di lire 400 milioni da devolversi in accreditamento in conto bancario al rappresentante della Marina francese in Roma, in esecuzione dell'Accordo intervenuto in data 14 luglio 1948 tra il Governo italiano e quello francese per l'applicazione del citato art. 57. Detta spesa di lire 400 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1949, n. 140, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed al bilancio dei Monopoli di Stato per l'esercizio 1948-49 (terzo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

LEGGE 9 novembre 1949, n. 832.

**Modificazioni al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

All'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono aggiunte le seguenti parole: « salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secondo comma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati e invalidi di guerra ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1949, n. 833.

**Modificazioni alla misura delle indennità da erogarsi sul Fondo di previdenza per il personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, istitutivo del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza anzidetto, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37, relativa alla iscrizione del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo predetto;

Sentito il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La misura delle indennità fissate dalla tabella annessa al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, è aumentata di tre volte dal 1° gennaio 1947 al 30 giugno 1948 e di otto volte dal 1° luglio 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1949*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 86.* — FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949, n. 834.

**Cambiamento della denominazione del comune di Deiva (La Spezia) in quella di « Deiva Marina ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni 15 settembre e 28 dicembre 1948, con le quali il Consiglio comunale di Deiva (provincia di La Spezia) è venuto nella determinazione di mutare il nome di Deiva in quello di « Deiva Marina »;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Deputazione provinciale di La Spezia con atto 26 ottobre 1948;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Deiva (La Spezia) è cambiata in quella di « Deiva Marina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1949*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 84.* — FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1949, n. 835.

**Cambiamento della denominazione del comune di Camino di Codroipo (Udine) in quella di « Camino al Tagliamento ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 30 maggio 1948, con la quale il Consiglio comunale di Camino di Codroipo (Udine) ha chiesto il mutamento della denominazione del Comune in quella di « Camino al Tagliamento »:

Visto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Udine con atto 13 gennaio c. a.;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Camino di Codroipo (Udine) è mutata in quella di « Camino al Tagliamento ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1949*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 83.* — FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949.

**Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato dei Mas 433 e 434.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono radiate dal quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° agosto 1949:

Mas 433;
Mas 434.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1949

EINAUDI

PACCIARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1949*
*Registro Marina n. 16, foglio n. 80.*

(4653)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1949.

**Importazione temporanea di tronchi e radiche di legni per la fabbricazione di impiallacciature.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 27 luglio 1949;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1 — secondo comma — del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di tronchi e radiche di legni per la fabbricazione di impiallacciature.

Art. 2.

Il quantitativo minimo da ammettere alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione sono fissati rispettivamente in kg. 100 per ciascuna qualità di legno e un anno.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nel giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1949

*Il Ministro per le finanze*
VANONI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
BERTONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1949*
*Registro Finanze n. 17, foglio n. 173.* — LESEN

(4721)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1949.

**Importazione temporanea di cellulosa nobile e di linters di cotone, greggi o candeggiati, per la produzione di acetato di cellulosa.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 27 luglio 1949;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1 — secondo comma — del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di cellulosa nobile e di linters di cotone, greggi o candeggiati, per la produzione di acetato di cellulosa.

Art. 2.

Il quantitativo minimo da ammettere alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione sono rispettivamente fissati in kg. 100 e mesi sei.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nel giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1949

*Il Ministro per le finanze*
VANONI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
BERTONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1949*
*Registro Finanze n. 17, foglio n. 170.* — LESEN

(4722)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concessione di exequatur**

In data 11 novembre 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Jean Theodore, Vice console di Francia a Torino.

(4629)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffida per smarrimento di diploma di laurea**

Il dott. Antonio Onni fu Bachisio, nato a Santu Lussurgiu (Cagliari) il 26 maggio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Torino nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(4729)

# MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 3 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1949, registro n. 31 Interno, foglio n. 48, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arielli (Chieti) di un mutuo di L. 714.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4667)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fosdinovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 11 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1949, registro n. 31 Interno, foglio n. 42, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fosdinovo (Massa Carrara) di un mutuo di L. 1.316.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4673)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 19 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1949, registro n. 31 Interno, foglio n. 41, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fondi (Latina) di un mutuo di L. 4.948.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4675)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1949, registro n. 32 Interno, foglio n. 36, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre Annunziata (Napoli) di un mutuo di L. 28.400.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4741)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Costituzione del Consorzio di bonifica « Est Tagliamento », con sede in Udine

Con decreto Presidenziale n. 816 del 23 agosto 1949, registrato dalla Corte dei conti il 20 ottobre 1949, al registro n. 32, foglio n. 177, è stato costituito il Consorzio di bonifica « Est Tagliamento », avente sede in Udine, presso il Consorzio Ledra Tagliamento. Il comprensorio ha una superficie di ettari 1399.

(4694)

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Errata-corrige

Nel decreto Ministeriale 13 ottobre 1949, concernente la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni delle provincie di Benevento e Salerno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1949, n. 239, in luogo della parola « circoscrizionali » deve leggersi « convenzionali ».

(4726)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa commerciale del Centro nazionale famiglie partigiani caduti, con sede in Milano, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 novembre 1949, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa commerciale del Centro nazionale famiglie partigiani caduti, con sede in Milano, ed è stato nominato commissario il rag. Ignazio Pomentale.

(4634)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 242

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

**Cambi di chiusura del 26 novembre 1949**

| | Dollaro | Franco svizzero |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624 — | 144,50 |
| » Firenze | 623,75 | 144,25 |
| » Genova | 623,75 | 144 — |
| » Milano | 624,125 | 144,50 |
| » Napoli | 623,75 | 143,50 |
| » Roma | 624 — | 144,60 |
| » Torino | 624,25 | 144,50 |
| » Trieste | 624 — | 144,50 |
| » Venezia | 624 — | 144 — |

**Media dei titoli del 26 novembre 1949**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 79,625 |
| Id. 3,50 % 1902 | 76,20 |
| Id. 3 % lordo | 49,80 |
| Id. 5 % 1935 | 100 — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 76,275 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 75,325 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,275 |
| Id. 5 % 1936 | 96,225 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950) | 99,625 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,925 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,675 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,725 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 100,375 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 97,725 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 100,225 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 26 novembre 1949:

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | L. 624,06 |
| 1 franco svizzero | » 144,55 |

**Cambi di compensazione vigenti**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 12,71 | per franco belga |
| Francia | » 1,81 | » franco francese |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,38 | » corona norvegese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,62 | » corona svedese |
| Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione) | » 144,39 | » franco svizzero |

# BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

## SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1949

### ATTIVO

| Voce | | | Importo |
|---|---|---|---|
| Oro in cassa | L. | | 4.224.072.032,02 |
| Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca | » | | 1.772.798.105 — |
| Cassa | » | | 1.686.352.102,02 |
| Portafoglio su piazze italiane | » | | 161.881.538.024,92 |
| Effetti ricevuti per l'incasso | » | | 10.710.746,22 |
| Anticipazioni | » | | 57.314.462.935,47 |
| Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione | » | | 3.226.424.170,93 |
| Disponibilità in divisa all'estero | » | | 19.295.025.459,80 |
| Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato | » | | 37.760.244.387,09 |
| Immobili per gli uffici | » | | 173.972.734,08 |
| Debitori diversi | » | | 410.668.058.529,82 |
| Partite varie | » | | 4.110.310.555,19 |
| Anticipazioni al Tesoro — Temporanee | » | | 100.000.000.000 — |
| Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie | » | | 342.697.000.000 — |
| Emissioni delle Forze alleate o per conto di esso: | | | |
| Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate | L. | 113.896.481.370 — | |
| Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime | » | 31.245.348.495 — | 145.141.829.865 — |
| Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria | L. | | 65.913.347.812,63 |
| Impieghi in titoli per conto del Tesoro | » | | 193.000.000.000 — |
| Servizi diversi per conto dello Stato | » | | 8.667.292.279,89 |
| Spese | » | | 9.227.763.551,56 |
| | L. | | 1.566.786.203.291,64 |
| Depositi in titoli e valori diversi | » | | 2.036.167.993.328,44 |
| | L. | | 3.602.954.196.620,08 |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | | 62.583.966,62 |
| TOTALE GENERALE | L. | | 3.603.016.780.586,70 |

### PASSIVO

| Voce | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Circolazione dei biglietti Banca | L. | 927.898.753.700 — | | |
| Circolazione Amlire: | | | | |
| in emissione | L. | 113.896.481.370 — | | |
| in cassa e in viaggio | » | 89.416.676.357 — | » 24.479.805.013 — | |
| Circolazione totale | L. | | | 952.378.558.713 — |
| Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca | » | | | 15.013.303.826,38 |
| Depositi in conto corrente liberi | » | | | 106.277.037.092,94 |
| Conti correnti vincolati | » | | | 255.668.912.383,82 |
| Creditori diversi | » | | | 49.138.564.110,68 |
| Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali: | | | | |
| Governo Italiano - Fondi in lire (saldo) | L. | 279.757.127.426,79 | | |
| Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi | » | 102.073.969.086,24 | | 177.683.158.340,55 |
| Rendite del corrente esercizio | L. | | | 9.408.978.045,37 |
| | L. | | | 1.565.568.512.512,74 |
| Capitale sociale | L. | 300.000.000 — | | |
| Fondo di riserva ordinario | » | 503.853.185,99 | | |
| Fondo di riserva straordinario | » | 413.837.592,91 | | 1.217.690.778,90 |
| | L. | | | 1.566.786.203.291,64 |
| Depositanti | » | | | 2.036.167.993.328,44 |
| | L. | | | 3.602.954.196.620,08 |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | | | 62.583.966,62 |
| TOTALE GENERALE | L. | | | 3.603.016.780.586,70 |

(4735)

*Il Governatore*: MENICHELLA

*Il ragioniere generale*: PIERINI

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Concorso per esame a cinquecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1952;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 397;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 440;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cinquecento posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni 50 alla data del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà ad essi partecipazione individuale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 32, diretta al Ministro per la grazia e giustizia e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 12) e 13) del presente articolo debbono, sotto pena di decadenza, essere presentate entro le ore di ufficio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze ed i documenti richiesti dal presente decreto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione dell'attuale occupazione e dell'abituale residenza dell'aspirante, ed essere corredata dai seguenti documenti, contenuti in apposita copertina, senza cuciture, con un elenco degli stessi in carta libera redatto in duplice esemplare:

1) copia integrale dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università dello Stato, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore. I concorrenti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università del cessato impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale;

7) contromatrice del registro dei praticanti di cui all'art. 99, n. 4, del regolamento notarile, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, oppure copia integrale della matrice rilasciata dal Consiglio notarile competente, dalle quali risulti che il concorrente ha compiuto, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

Nei casi di pratica abbreviata dovranno prodursi anche i documenti che l'hanno giustificata.

I concorrenti che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio, dovranno produrre in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della Corte di appello o dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore ed il denominatore del voto complessivo riportato;

8) fotografia formato tessera, incollata su di un foglio di carta bollata da lire trentadue con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia e in parte sulla carta bollata.

Fotografia e firma dovranno essere dichiarate del concorrente in calce al foglio, dal sindaco del Comune o dal pretore del Mandamento dove l'aspirante risiede o da un notaio. Il sindaco, il pretore o il notaio dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata.

La fotografia dovrà essere, inoltre, vistata dal sanitario che rilascia il certificato di cui al seguente n. 9);

9) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti e le imperfezioni dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sulla idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili;

10) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

11) tutti gli altri documenti atti a comprovare il possesso dei titoli dei quali il concorrente intende avvalersi agli effetti della formazione della graduatoria;

12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire duecento stabilita dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio;

13) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di lire seicento, di cui lire centocinquanta per tassa di concorso e lire quattrocentocinquanta per contributo alle spese del concorso.

Art. 4.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti in originale nel prescritto bollo, escluse le copie certificate conformi di qualsiasi specie, e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) e 9), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati numeri 2), 3), 4), 5) e 9), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 3 il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra), in data posteriore a quella del presente decreto.

Art. 5.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principî dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sulle seguenti materie:

*a*) diritto civile, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaro;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale saranno indicati i giorni in cui avranno luogo le prove scritte e saranno stabilite le relative modalità.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almento trenta punti in ciascuna materia e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte e sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro e in non più di un concorso. I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 8.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

Art. 9.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato gli esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizioni, poi, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1173, convertito nella legge 27 dicembre 1934, numero 2125 e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 11.

Entro quindici giorni dalla data del bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire, al Ministero di grazia e giustizia, una dichiarazione, in carta da bollo da L. 32, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione o le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria, o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Roma, addì 25 agosto 1949

*Il Ministro*: GRASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1949*
*Registro Grazia e giustizia n. 23, foglio n. 168.*

**(4700)**

---

# MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

## Diario delle prove scritte del concorso per tre posti di allievo tecnico nelle Coltivazioni tabacchi

In relazione all'art. 10 del decreto Ministeriale 11 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 94, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1949, col quale è stato indetto un concorso per esami per tre posti di allievo tecnico, grado 10°, gruppo *A*, nelle Coltivazioni tabacchi dei monopoli di Stato, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma nel Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, nei giorni 12 e 13 dicembre 1949, alle ore 8,30. Il giorno 14 dicembre avrà luogo la prova facoltativa di lingue estere.

**(4680)**

---

# PREFETTURA DI VARESE

## Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 16620 San., in data 12 aprile 1949, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1946 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San. del 27 giugno 1947;

Considerato che l'ostetrica Ada Bottelli, 11ª in graduatoria, vincitrice della condotta di Cairate ha comunicato di rinunziare alla predetta sede;

Dato atto che l'ostetrica Moreschini Arolda, 12ª in graduatoria, interpellata per l'accettazione della cennata sede, a termini di legge, ha egualmente rinunziato ad occuparla;

Ritenuto che l'ostetrica Pomini Maria, 18ª in graduatoria, vincitrice della condotta di Bisuschio, ha chiesto in ordine di preferenza di essere destinata alla condotta di Cairate e che, in proposito interpellata, ha confermato tale intenzione, dichiarandosi disposta ad accettare la sede di Cairate in luogo di quella di Bisuschio;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Pomini Maria è assegnata alla condotta di Cairate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 31 ottobre 1949

*Il prefetto*: VINCENTI

**(4708)**

---

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.